



ORDINANZA
n. 36/2026

Comunità delle REGOLE SPINALE MANEZ RAGOLI
29 APR. 2026
PROT. N. 1022

Numero di protocollo associato al documento come metadato (D.P.C.M. 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

OGGETTO: REVOCA ORDINANZA N. 120/2025 DI DATA 28.11.2025 DI DISCIPLINA DEL TRANSITO VEICOLARE SULLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA FRAZ. PALU' DI MADONNA DI CAMPIGLIO E LA LOCALITA' VALLESINELLA

IL SINDACO

PRESO ATTO che con Ordinanza n. 120/2025 di data 28.11.2025, veniva istituita la seguente disciplina del transito sulla strada di collegamento tra la frazione Palù di Madonna di Campiglio e la località Vallesinella:

- Chiusura e interdizione del transito veicolare e pedonale della strada comunale di collegamento tra la frazione Palù di Madonna di Campiglio e la località Vallesinella, a partire dalla stanga posta alla fine del centro abitato (p.f. 27/25 in C.c. Ragoli 2^ parte), dal giorno 28 novembre 2025 e fino a revoca;

ACCERTATO che sono cessate le condizioni ambientali sfavorevoli coincidenti con la stagione invernale e che nei giorni scorsi la sede stradale è stata sgomberata da schianti e sassi da parte del cantiere del Parco naturale Adamello-Brenta, risultando nuovamente percorribile.

RITENUTO di revocare la propria precedente ordinanza n. 120/2025 consentendo la libera circolazione sulla strada comunale di accesso alla località Vallesinella, a partire dal giorno venerdì 1 maggio 2026.

VISTI gli artt. 6, comma 4, lett b) e l'art. 7, comma 1 lett a) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm, che attribuiscono ai comuni la potestà di stabilire con ordinanza sindacale, rispettivamente fuori dei centri abitati per le strade comunali e nei centri abitati anche per le strade non comunali sentito l'ente proprietario, obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze di circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade.

RILEVATA la propria competenza in materia ai sensi dell'art. 6, commi 4 lettera a) e 5 lettera d) del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L. 30.04.1992, n. 285 e del successivo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

VISTO l'art. 62 "Provvedimenti contingibili e urgenti del Sindaco" del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

ORDINA

per quanto esposto in premessa **la revoca della propria ordinanza: n. 120/2025 di data 28.11.2025 a partire da venerdì 1 maggio 2026 e istituzione della libera circolazione sulla strada di collegamento tra la frazione Palù di Madonna di Campiglio e la località Vallesinella.**

DISPONE

Il Servizio tecnico comunale dovrà farsi carico della rimozione della segnaletica di interdizione del transito.

I contravventori alle disposizioni di cui sopra saranno puniti a termini di Legge.

Sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza, tutti i Funzionari e gli Agenti di cui agli articoli 11 e 12 del D.L.vo di data 30.04.1992, nr. 285 e s.m. (Nuovo Codice della Strada).

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

AVVERTE

“Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni , ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell’Albo Pretorio, ai sensi dell’articolo 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034.”

IL SINDACO
Matteo Leonardi

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Copia della presente viene inviata:

- All’Albo telematico.
- Alla Comunità delle Regole di Spinale e Manez – info@regolespinalemanez.it
- Al Comando Stazione dei Carabinieri di Pinzolo fraz. Madonna di Campiglio - sttn532360@carabinieri.it
- Al Corpo di polizia locale delle Giudicarie
- Al Corpo dei Vigili del Fuoco di Madonna di Campiglio – vvfmdc@gmail.com
- Al Soccorso Alpino
- Al Parco naturale Adamello-Brenta – info@pnab.it
- Alla società Vallesinella s.a.s - rifugio.vallesinella@gmail.com
- Alla Società degli Alpinisti Tridentini
- Al Comune di Ville d’Anaunia
- Al Comune di Molveno
- Al Comune di San Lorenzo Dorsino
- Al Comune di Stenico
- Alla PAT Servizio Foreste e Fauna – ufficio distrettuale di Tione di Trento
- All’Azienda per il Turismo M. di Campiglio S.p.a
- Alla Società Funivie Madonna di Campiglio
- All’Associazione Amici dei Sentieri di Campiglio
- Alle Guide Alpine
- Al Rifugio Casinei – prarodont@snowfood.it
- Al Rifugio Maria e Alberto ai Brentei - info@rifugiobrentei.it
- Al Rifugio Tuckett e Sella – rifugiotuckett@gmail.com
- Al Rifugio Alimonta - info@rifugioalimonta.it
- Al Rifugio Cascade di Mezzo
- Al Rifugio Tosa e Pedrotti
- Al Rifugio Graffer
- Al Rifugio Stoppani

UTC/mf

COMUNE DI TRE VILLE
via Roma, 4/A, fraz. Ragoli - 38095 TRE VILLE - (TN)
codice fiscale e partita IVA: 02402200220
tel. 0465/321133 - fax 0465/324457
E-mail: info@comunetreville.tn.it
E-mail PEC: comune@pec.comunetreville.tn.it